**IL DIRETTORE GENERALE**

**DISPOSIZIONE N.** **15**

**DI DATA:** **11/02/2022**

**OGGETTO:** **PROGETTO A-RING (99188): APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione di data 31 maggio 2021, n. 30 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ratificava la Determinazione d'urgenza della Presidente di data 4 maggio 2021, n. 6, con cui veniva autorizzata la partecipazione di Area Science Park al progetto "A-RING – Alpine Research and INnovation capacity Governance" (CUP: J95F21001580007), co-finanziato dall'Unione Europea tramite INTERREG Spazio Alpino;

**ATTESO** che, nell'ambito delle attività progettuali, è stato attribuito ad Area Science Park, in ragione delle sue competenze e del suo *know-how* nell'analisi delle politiche territoriali per l'innovazione (RIS3), il ruolo di partner e coordinatore del *Work Package* n. 2 "*Alpine region S 3Lab*", con un budget complessivo di euro 86.075,00;

**DATO ATTO** che:

- in considerazione dell'approfondimento analitico richiesto dal progetto, Area Science Park ha valutato opportuno avvalersi di elevate competenze specialistiche esterne all'Ente riferite all'analisi delle politiche per l'innovazione (*Smart Specialization Strategy*- S3) macroegionali, nell'ambito di un rapporto di cooperazione con un soggetto pubblico finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune;

- il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche è il soggetto pubblico al quale Area Science Park ha proposto di cooperare coniugando i rispettivi *know-how* e i rispettivi expertise scientifiche nel perseguimento del suddetto obiettivo con benefici conoscitivi sia in termini relazionali sia contenutistici per entrambi i soggetti coinvolti;

- il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica nel campo dell'analisi ed elaborazione di una *roadmap* contenente dei "*policy brief*" riguardanti l'implementazione di processi collaborativi tra amministrazioni e *stakeholder* locali, regionali e nazionali relativi all'attuazione di una S3 transregionale congiunta per tutto lo spazio alpino;

**CONSIDERATO** che:

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;

- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

**DATO ATTO** che, coerentemente con la normativa dinanzi citata, Area Science Park e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche hanno convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equi ordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

**PRESA VISIONE** del testo dell'accordo, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di cooperazione istituzionale per attività di reciproco interesse pubblico riguardanti lo studio dell'implementazione di processi collaborativi tra *stakeholder* dell'innovazione relativi all'attuazione di una S3 transregionale;

**DATO ATTO** che l'Accordo prevede il rimborso da parte di Area Science Park dei costi sostenuti dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche, per l'esecuzione delle attività previste a suo carico, previa rendicontazione degli stessi e nel rispetto della disciplina di

riferimento in materia di rendicontazione definiti dal Programma Alpine-Space, entro il limite di euro 28.000,00 (fuori campo IVA) e che i suddetti costi sono interamente coperti dal budget del progetto A-RING;

**RITENUTO** di adottare il suddetto testo di accordo e di determinarsi alla sua sottoscrizione in base alla richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2021, n. 30, che dava mandato al Direttore Generale a provvedere a tutti gli atti e adempimenti conseguenti necessari o utili alla partecipazione dell'Ente al progetto, da adottare e sottoscrivere dallo stesso entro i limiti della determinazione stessa;

**RITENUTO**, altresì, di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti - Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

**DISPONE**

- di adottare il testo dell'accordo di cooperazione istituzionale con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di cooperazione per attività di reciproco interesse pubblico riguardanti lo studio dell'implementazione di processi collaborativi tra *stakeholder* dell'innovazione relativi all'attuazione di una S3 transregionale, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, e di determinarsi alla sua sottoscrizione;

- di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo Massimiliano Rudella, Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti - Struttura Innovazione e Sistemi Complessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
11.02.2022
13:18:19
GMT+01:00

**ELENCO ALLEGATI:**
ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREA DI RICERCA SCIE NOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'IN RMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

**ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE**

**TRA**

**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park** (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**") - codice fiscale e partita IVA n. 00531590321, PEC protocollo@pec.areasciencepark.it – nella persona del Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Anna Sirica, nata il 22/05/1969 A Pomigliano D'Arco (NA) e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, in Località Padriciano 99 – Trieste, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 31 maggio 2021, n. 30;

**E**

**il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione** (di seguito per brevità denominato "**DII**"**) dell'Università Politecnica delle Marche** (di seguito per brevità denominata "UNIVPM")- codice fiscale e partita IVA n. 00382520427, PEC direttore.dii@pec.univpm.it - nella persona del Direttore pro tempore Prof. Giuseppe Orlando, nato a Isola del Liri (FR) il 12/07/1966, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in Via Brecce Bianche n. 12, 60131 Ancona, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Dipartimento n…….. del 15/02/2022

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

**premesso che**

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il

trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- nell'intento di rafforzare in particolare il proprio ruolo di referente tecnico per l'elaborazione di politiche dell'innovazione non solo in ambito regionale, ma anche a livello macroregionale, Area Science Park ha aderito all'iniziativa progettuale denominata "ARING – Alpine Research and Innovation capacity Governance", cofinanziato dall'Unione Europea tramite il Programma INTERREG Spazio Alpino, EUSALP Action Group1 - Sviluppare un efficace ecosistema della Ricerca e Innovazione", in

sostituzione del partner uscente Regione Lombardia, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 31 maggio 2021, n. 30;

- il progetto "A-RING – Alpine Research and Innovation capacity Governance", che terminerà il 30 giugno 2022, ha l'obiettivo di stabilire le basi per un'efficace e permanente cooperazione transnazionale tra diversi livelli e attori, per sviluppare politiche condivise di ricerca e innovazione (R&I) per la regione alpina, mira a favorire la conoscenza reciproca delle politiche, cluster, ricerca e imprese, rafforzando un ruolo attivo degli organismi di ricerca e sviluppo a livello locale e supportando l'innovazione in temi strategici nell'ambito dell'area programma, e fornirà le condizioni quadro per lo sviluppo di politiche comuni di ricerca e innovazione dell'area Alpina per promuovere una governance multilivello coordinata e transnazionale;
- nell'ambito delle attività progettuali, è stato attribuito ad Area Science Park, in ragione delle sue competenze e del suo *know-how* nell'analisi delle politiche territoriali per l'innovazione (RIS3), il ruolo di *partner* e coordinatore del *Work Package* n. 2 "*Alpine region S 3Lab* " con un budget complessivo di euro 86.075,00;
- è nel contesto sopradescritto, e in considerazione dell'approfondimento analitico richiesto dal progetto, che Area Science Park ha valutato opportuno avvalersi di elevate competenze specialistiche esterne all'Ente riferite all'analisi delle politiche per l'innovazione *(Smart Specialization Strategy- S3)* macroegionali, nell'ambito di un rapporto di cooperazione con un soggetto pubblico finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune;

- UNIVPM è il soggetto pubblico al quale Area Science Park ha proposto di cooperare coniugando i rispettivi *know-how* e le rispettive *expertise* scientifiche nel perseguimento del suddetto obiettivo con benefici conoscitivi sia in termini relazionali sia contenutistici per entrambi;
- UNIVPM è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacità di diritto pubblico e privato; opera secondo i principi di trasparenza e responsabilità e in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Magna Charta sottoscritta da Università di tutto il mondo e alle previsioni della Carta Europea dei ricercatori; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico;
- UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- UNIVPM ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica nel campo dell'analisi ed elaborazione di una roadmap contenente dei "policy brief" riguardanti l'implementaizone di processi colaborativi tra amministrazioni e stakeholder locali, regionali e nazionali relativi all'attuazione di una S3 transregionale congiunta per tutto lo spazio alpino;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse

comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;

- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli

obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- coerentemente con la normativa dinanzi citata Area Science Park e UNIVPM hanno pertanto convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

**tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.**

**ARTICOLO 1**

**Valore delle premesse**

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

**ARTICOLO 2**

**Oggetto**

1. Il presente accordo di cooperazione, vertente sulle politiche per l'innovazione macroregionali per l'area alpina, ha a oggetto l'elaborazione

di una roadmap contenente dei "policy brief" riguardanti l'implementazione di processi colaborativi tra amministrazioni e stakeholder locali, regionali e nazionali relativi all'attuazione di una S3 transregionale congiunta quale volano per l'attuazione di iniziative di ricerca e sviluppo comuni negli ambiti della digitalizzazione, economia circolare e mobilità;

2. La cooperazione tra Area Science Park e UNIVPM è, più precisamente, funzionale alla redazione dei seguenti *output/deliverable* di progetto:
   I. *deliverable D.2.2.2*: *Policy pilot live scenario* ;
   II. *output OT 2.1: Policy brief.*

**ARTICOLO 3**

**Impegni delle Parti**

1. Con il presente accordo di cooperazione istituzionale Area Science Park e UNIVPM si impegnano reciprocamente a svolgere in sinergia le attività elencate nella tabella che segue, entro le scadenze indicate e suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

| ATTIVITÀ | SCADENZA | COMPITI DI AREA SCIENCE PARK | COMPITI DI UNIVPM |
|---|---|---|---|
| **Deliverable D.2.2.2: Policy pilot live scenario** | 15 Marzo 2022 | Sulla base del documento già redatto da altri partner di progetto, formulazione di eventuali commenti e revisioni; | Sulla base del documento già redatto da atri partner di progetto e rivisto da Area Science Park, formulazione di eventuali commenti, revisioni e validazione; |
| **Output OT 2.1: Policy** | 31 Marzo 2022 | - Analisi della documentazione | - Sulla base della documentazione elaborata |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **brief** | (bozza); 30 Aprile 2022 (documento finale) | propedeutica allo svolgimento dell'attività predisposta dagli altri partner, contributo sulla base delle precedenti esperienze nell'analisi di S3 a livello macroregionale;<br>- Supporto nella definizione dei policy brief inerenti al tema dell'economia circolare;<br>- Confronto e verifica della bozza del documento e del deliverable finale | in precedenza da altri partner di progetto, analisi ed elaborazione di una roadmap contenente dei "policy brief" riguardanti l'implementazione di processi collaborativi tra amministrazioni e stakeholder locali, regionali e nazionali relativi all'attuazione di una S3 transregionale congiunta nei settori della digitalizzazione, economia circolare e mobilità; |
| **Presentazioni in eventi** | 30 Giugno 2022 | - Partecipazione ad eventi del progetto (a distanza o in presenza) per svolgere delle presentazioni congiunte degli esiti della cooperazione. | - Partecipazione a eventi del progetto (a distanza o in presenza) per svolgere delle presentazioni congiunte degli esiti della cooperazione. |

## ARTICOLO 4

## Modalità della collaborazione

1. Ferma restando la facoltà di pervenire a specifici e ulteriori accordi realizzativi degli obiettivi di cui in premessa, le Parti si impegnano a

cooperare nello svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del presente accordo avvalendosi del proprio personale e, in particolare, di personale accademico/di ricerca/tecnico dedicato, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.

2. Qualora lo svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del presente accordo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.
3. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
4. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
5. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
6. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.
7. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel

materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

**ARTICOLO 5**

**Risorse finanziarie**

1. Area Science Park si impegna a rimborsare a UNIVPM i costi sostenuti per l'esecuzione del presente accordo, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo e nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione del Programma Alpine Space, entro il limite di euro 28.000,00 (fuori campo IVA) e come segue**:**

- euro 8.000,00 (fuori campo IVA) entro il 31 marzo 2022 alla consegna della prima stesura del documento dei *Policy Briefs* (OT 2.1) e della conclusione delle attività di revisione sul documento *Policy pilot live scenario* (*Deliverable D.2.2.2*);
- euro 20.000,00 (fuori campo IVA)entro il 30 giugno 2022 alla conclusione delle attività di presentazione e consegna del documento definitvo sui *Policy Briefs (OT 2.1).*

2. I suddetti importi verranno versati a seguto di emissione avvisi Pago PA.

**ARTICOLO 6**

**Referenti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- per UNIVPM-DII, Prof.Donato Iacobucci.

2. I referenti avranno il compito di:

- fissare di comune accordo le scadenze intermedie di esecuzione delle attività elencate nell'art. 3 del presente accordo;
- mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo e per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari.

**ARTICOLO 7**

**Riservatezza**

1. Nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicati per brevità "Informazioni Riservate").
2. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto al presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative del presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva

proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
7. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo ed eventuali ulteriori accordi collegati già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

**ARTICOLO 8**

**Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati**

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà

della Parte che li ha generati (*sideground*). Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli autori, i risultati delle attività attuative del presente accordo (intendendosi per tali i *deliverabl/output* di progetto di cui all'art. 2, comma 2, del presente accordo), saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti uguali e in ogni caso oggetto di pubblicazione sul sito di progetto e di divulgazione in occasione di pubblici eventi relativi a quest'ultimo.
3. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.
4. Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi e nelle iniziative attuative del presente accordo dichiarino espressamente l'esistenza della cooperazione tra Area Science Park e UNIVPM- DII nelle loro pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

**ARTICOLO 9**

**Pubblicazioni**

1. Fermo quanto previsto dall'art.8, comma 2 del presente accordo, in ordine alla pubblicazione dei *deliverable/output*, Area Science Park e UNIVPM -

DII riconoscono che il personale accademico e/o i tecnologi coinvolti nelle attività attuative del presente accordo possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza.

2. Area Science Park e UNIVPM - DII si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.
3. Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

**ARTICOLO 10**

**Protezione dei dati personali**

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.

2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative del presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

**ARTICOLO 11**

**Durata**

1. Il presente accordo ha durata dalla sua stipulazione fino alla fine del progetto attualmente prevista al 30 giugno 2022.
2. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi tra le Parti resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

**ARTICOLO 12**

**Recesso e risoluzione**

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche

potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Oltre che per inadempimento, il presente accordo potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

**ARTICOLO 13**

**Coperture assicurative**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative del presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente accordo, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

**ARTICOLO 14**

**Responsabilità amministrativa e clausola di legalità**

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.
4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

5. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della

clausola risolutiva.

**ARTICOLO 15**

**Controversie**

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria avente giurisdizione e competenza in materia.

**ARTICOLO 16**

**Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- UNIVPM - DII: direttore.dii@pec.univpm.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

**ARTICOLO 17**

**Disposizioni finali**

1. Il presente accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito,

rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.

2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.
3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

**ARTICOLO 18**

**Imposta di bollo e registrazione**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. Il versamento dell'imposta di bollo verrà assolto da ciascuna della Parti per la quota di propria spettanza, pari alla metà dell'importo complessivo di € 108,00.
2. Le Parti danno atto che gli importi di cui all'art.5 costituiscono mero rimborso e pertanto il presente atto sarà registrato unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 di data 04 luglio 2001. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e trasmesso

tramite posta elettronica certificata.

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore

Dott.ssa Anna Sirica
Firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Prof. G. Orlando
Firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.